



ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000”
26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15
tel. 0375/64090 fax 0375261002
mail - CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 90005310199

Protocollo per l'istruzione parentale

Istruzioni per la richiesta istruzione parentale e per l'iscrizione agli esami di idoneità e di stato nel primo ciclo di istruzione

Normativa di riferimento

Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;

D. Lgs. 297/1994 art. 111 e
seguenti;

D. Lgs 59 / 2004 art. 8 comma 4 e 11
commi 5 e 6;

D. Lgs. 296/2006 art.1 comma 622;

L. 53 del 2003

D. Lgs 76 / 2005 art. 1 commi 4 e 5;

Decreto Ministeriale 139 del 2007

C.M. 93 prot. 2471 / Dip./segr. Del 23/12/2005; C.M. 35 del 26/03/2010;

C.M. 27 del 5/4/2011

C.M. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM annuali sulle Iscrizioni

D.Lgs. 62 del 13/04/2017 art. 10, commi 1-4 e 7 e art. 23

O.M. n. 172 del 2020

Decreto Ministeriale n. 005 del 8/02/2021

Obbligo scolastico

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto ex. Art. 1, comma 622, L. 27/12/2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che:

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, **la responsabilità condivisa dei genitori**, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle **istituzioni scolastiche** da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

L'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 76/2005 (*"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003"*) prevede che: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"*.

Secondo l'art. 5 del D.Lgs. 76/2005:

"Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative."

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono:

- *il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
- *il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere che concorderà, a seconda dei casi, con i genitori le modalità di monitoraggio e programmazioni;*

Modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione parentale".

Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica o economica" per provvedervi. Il Dirigente scolastico ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola

secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Istruzioni operative

Chi può presentare domanda?

- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dichiarare di avere la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
- La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli.

Quando occorre presentare la domanda?

- La scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente
- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria; è in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche;

A chi rivolgere la domanda?

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica prescelta da parte di entrambi i genitori dei minori (D.Lgs. 76/2005 art. 1)
- La comunicazione va indirizzata anche al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (D.Lgs. 76/2005 art. 5);
- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;
- Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di secondo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore;

Esami di idoneità

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, **frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale**, e i cui genitori hanno fornito annualmente

relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica prescelta, **devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione**, di sostenere, in qualità di candidati esterni, gli esami di idoneità presso una scuola statale o paritaria **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, entro il 20 marzo per gli Esami di Stato al termine del primo ciclo.**

Per i candidati esterni provenienti da **istruzione parentale** l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, **è dovuto annualmente**, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli **esami di idoneità** per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L'accesso all'**esame di Stato** al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano richiesta utilizzando il modello allegato, al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- i necessari dati anagrafici dell'alunno,
- il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno
- la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

La domanda deve essere inviata **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per gli esami di idoneità e entro il 20 marzo dell'anno di riferimento per l'Esame di stato**

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento che vogliano avvalersi delle

misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda va allegata copia delle certificazioni rilasciate, se già non in possesso dell'istituto scolastico di riferimento e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato

Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da **due docenti** nominati dal dirigente scolastico, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio Docenti ed è presieduta dal Dirigente Scolastico stesso o da suo delegato.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, **è composta da docenti corrispondenti al Consiglio di Classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità.**

Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Calendario d'esame

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica entro il 30 di giugno.

Le date verranno comunicate alle famiglie entro il mese di maggio.

Prove d'esame

Scuola Primaria e prima classe Scuola Secondaria di primo grado

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in

- una prova scritta relativa alle competenze linguistiche,
- una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
- un colloquio.

Scuola secondaria di Primo grado

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste in

- una prova scritta di italiano
- una prova scritta di matematica
- una prova scritta nella prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame
- un colloquio pluridisciplinare.

Le prove degli esami di idoneità sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno, nonché, in caso di alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato, laddove presente.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe.

Esame di stato a conclusione del Primo Ciclo

Anche per gli esami di stato a conclusione del Primo Ciclo è necessario fare richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto prescelto entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. La richiesta (vedi modulo allegato) dovrà essere accompagnata dal progetto didattico educativo seguito nel corso dell'anno.

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda va allegata copia delle certificazioni rilasciate, se già non in possesso dell'istituto scolastico di riferimento e, ove predisposto, il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato.

Lo svolgimento dell'Esame di stato è regolato da annuale Circolare Ministeriale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Premi

Allegati:

- 1. Modulo A richiesta istruzione parentale*
- 2. Modulo B domanda esame di idoneità /di stato I ciclo – candidato esterno*